

Proc. n. 4511/2016 R.G.



## TRIBUNALE DI BARI

- SEZIONE LAVORO -

**DECRETO DI FISSAZIONE UDIENZA**  
**EX ART. 415 2° COMMA C.P.C.**

Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella persona del dr. Luca Ariola,

letto il ricorso iscritto al n. **4511/2016** R.G.

depositato da **MONICA MONOPOLI**,

visto l'art. 415 c.p.c.;

letta l'istanza con la quale i ricorrenti hanno chiesto, a norma dell'art. 151 c.p.c., l'autorizzazione alla notifica con modalità diverse da quelle stabilite dalla legge, stante l'elevato numero dei potenziali controinteressati e la difficoltà di individuarli specificamente;

visto l'art. 151 c.p.c., in base al quale *«Il giudice può prescrivere, anche d'ufficio, con decreto steso in calce all'atto, che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge ... quando lo consigliano circostanze particolari o esigenze di maggiore celerità, di riservatezza o di tutela della dignità»*;

visto l'art. 19 d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, relativamente all'obbligo di pubblicazione degli atti relativi a procedure concorsuali, al fine di consentirne la massima conoscibilità ai soggetti interessati, plausibilmente applicabile a tutte le informazioni relative all'*iter* concorsuale, ivi comprese le impugnative;

ritenuto che quanto precede sia conforme all'evoluzione normativa e tecnologica che permette di individuare nuovi strumenti idonei a consentire la medesima finalità di conoscibilità un tempo rimessa alla sola pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, con l'indubbio vantaggio – quanto a tale modalità di notificazione – di ovviare all'eccessivo e ingiustificato onere economico della pubblicazione con modalità cartacea (cfr. sul punto anche Tar Lazio, Latina, decreto collegiale n. 950/12; Tar Lazio Roma ordinanza collegiale n. 9506/2013);

ritenuto che, nel caso in esame, in relazione alla natura della controversia ed all'elevato numero di controinteressati, sussistono i presupposti per autorizzare la notificazione per pubblici proclami, mediante pubblicazione dell'avviso sul sito *web* dell'amministrazione, con le seguenti modalità:

pubblicazione di un avviso sul sito *web* istituzionale del Miur – previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo e del presente provvedimento – dal quale risulti:



- 1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
- 2.- il nome della parte ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
- 3.- l'indicazione dei soggetti controinteressati;
- 4.- il testo integrale del ricorso e del presente provvedimento.

Si prescrive, inoltre, che:

- il Miur non rimuova dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita, ed inoltre provveda a rilasciare alla parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione nel sito e la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;
- parte ricorrente provveda altresì alla inserzione nella Gazzetta Ufficiale dell'avviso di tale comunicazione.

#### **FISSA**

l'udienza di discussione della presente controversia avanti a sé, per il giorno **27/09/2016, ore 09:00**, con seguito, disponendo che copia del ricorso e del presente decreto venga notificata – a cura della parte ricorrente, con le modalità ed entro i termini predetti e comunque *entro e non oltre il termine di legge* – ai soggetti controinteressati mediante pubblicazione del testo integrale del ricorso e del presente decreto sul sito *internet* del Miur ed inserzione nella Gazzetta Ufficiale dell'avviso di tale pubblicazione; dispone altresì che la notifica del ricorso al Miur avvenga nelle forme ordinarie e nel rispetto dei termini di cui all'art. 415 c.p.c.

Bari, 21/04/2016.

**Il giudice**  
*dr. Luca Ariola*

